



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12147**concernente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato**

Lugano, 5 dicembre 2024

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

attraverso il presente Messaggio Municipale sottoponiamo alla vostra attenzione, per approvazione, il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato, per consentire l'impiego di lettori targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

La raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite l'impiego di lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi e banche dati relativi ai detentori di veicoli o altre banche dati, come pure la loro ulteriore gestione e conservazione in sistemi relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP), che deve prevedere - in particolare - oggetto e scopo dell'elaborazione, organo responsabile, organi partecipanti e utenti, destinatari di dati, modalità e condizioni, cerchia delle persone interessate, durata di conservazione dei dati e misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

In questo senso, può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe per l'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Il regolamento che vi proponiamo, rispecchia il modello elaborato dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati nel 2023 ed è già stato adottato da diversi Comuni ticinesi.

Negli scorsi anni è infatti sorto il problema legato al fatto che alcuni Comuni ticinesi avevano introdotto sistemi di lettura delle targhe dei veicoli, senza tuttavia disporre dell'adeguata base legale. Questo non è mai stato il caso nel nostro Comune, in cui tali strumenti non sono mai stati utilizzati e una richiesta di credito per poter procedere all'introduzione di un sistema in grado di svolgere questo compito non è stata approvata da codesto onorando consesso il 26 luglio 2018 (cfr. MMN 9904).

Si ritiene tuttavia che oggi i tempi siano maturi per sottoporre nuovamente al legislativo una richiesta di credito, tuttavia preceduta dall'approvazione della necessaria base legale per poter poi in seguito anche effettivamente procedere con la lettura delle targhe dei veicoli allo scopo di rilevare e perseguire le infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Il Regolamento che si sottopone per approvazione riprende integralmente il modello che è stato elaborato dall'autorità cantonale e permette di completare la base legale necessaria, in attesa che l'entrata in vigore della nuova Legge sulla polizia regolamenti la materia a livello cantonale, il cui messaggio è attualmente pendente in Gran Consiglio e non è escluso che la procedura legislativa cantonale richieda un tempo maggiore a quello necessario per consolidare le norme comunali, come pure per ottenere i necessari crediti per poter implementare i sistemi necessari per lo svolgimento effettivo dell'attività da parte della Polizia comunale.

Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato

Del GG/MM/AAAA

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti in particolare gli

richiamati in particolare art. 5 pv. 1 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985; l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999; l'Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012, l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP),

risolve:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Lugano.

² Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2 Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3 Informazione

Il Municipio informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4 Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹ Il Municipio allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

² Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³ Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴ Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite la banca dati federale MOFIS o altre banche dati di Stati terzi in caso di targhe estere.

⁵ L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹ Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 9 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana tramite Ordinanza le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

P. Q. M.

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom, si chiede a codesto onorando consesso di voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Michele Foletti



Segretario comunale
Robert Bregy

Ris. mun. 05/12/2024